



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Rettifica del provvedimento di modifica non sostanziale e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Via Bragadina n. 2/B nel comune di Legnago (VR) e gestito dalla ditta F.C.R. s.r.l..

Determinazione n. 2629 del 28/08/2024

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona rettifica la propria determinazione n. 2341/24 del 1 agosto 2024 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Via Bragadina n. 2/B nel comune di Legnago (VR) e gestito dalla ditta F.C.R. s.r.l., e, in particolare:

1. la sede legale della ditta non si trova all'indirizzo dell'impianto – come riportato nella determinazione 2341/24 - bensì in via Boncompagni n. 93 a Roma;
2. nel dispositivo della determinazione al punto 2 - dopo l'autorizzazione allo scarico nello scolo "Ponzan" – si esplicita: *"b. l'autorizzazione all'emissione in atmosfera prodotta dall'attività di macinazione dei cavi e convogliata verso il camino denominato El secondo la modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 10 gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/06"*;
3. sostituisce il quadro prescrittivo della determinazione n. 234124/24 del 1 agosto 2024 con quello allegato alla presente che include le prescrizioni relative al punto di emissione in atmosfera approvato;
4. conferma ogni altro contenuto della determinazione provinciale n. 2341/24 del 1 agosto 2024.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 2341/24 del 1 agosto 2024 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha autorizzato l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi nonché centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Via Bragadina n. 2/B nel comune di Legnago (VR) e gestito dalla ditta F.C.R. s.r.l..
Da una verifica interna è risultato come fosse stata indicata - per mero errore materiale - la sede legale della ditta autorizzata coincidente con quella dell'impianto e non fosse stata ben esplicitata l'autorizzazione all'emissione in atmosfera a seguito di presa detto della modifica

non sostanziale richiesta dalla ditta in data 10 gennaio 2020 con numeri di protocollo 1244 e 1247.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. (legge n. 241/1990);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014” (d.G.R.V.n. 1400/2017);
- deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V.n. 2721/2014);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (d.lgs. n. 267/2000), gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso;
- decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 43 del 24 dicembre 2021 di conferimento al dott. Paolo Malesani dell’incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale;

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 e si fonda sull’assenza di motivi ostativi alla correzione delle imprecisioni, meri errori materiali di trascrizione, contenuti nella determinazione dirigenziale 2341/24 del 1 agosto 2024.

Obblighi

da rispettare La ditta F.C.R. s.r.l. è tenuta a rispettare quanto previsto con la determinazione dirigenziale n. 2341/24 del 1 agosto 2024, come modificata ed integrata da questo provvedimento.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nel presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell’evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle

prescrizioni del presente provvedimento sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta F.C.R. s.r.l., al Comune di Legnago, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta F.C.R. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, e urbani non pericolosi, nonché centro di raccolta di veicoli fuori uso, con sede legale e operativa in via Bragadina n. 2/b, Legnago (VR), nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006; Devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A della d.G.R.V. n. 1773/2012;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
4. la ditta dovrà adeguare/aggiornare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013² e del 13 giugno 2014³); la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere l'indicazione della data di scadenza e del termine di escussione della stessa nonché esplicito riferimento al presente provvedimento.
L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad

¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

² Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. in caso di chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali⁵; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
7. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti riportati nella Tabella Codici ed Attività riportata allegata al seguente provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁶:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
R4	Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
R12	scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

⁵Suolo, sottosuolo e acque di falda.

⁶ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

27. La massima capacità istantanea di stoccaggio⁷, comprensiva dei veicoli fuori uso, è pari a 2.000 tonnellate di cui:
- 12 ,5 tonnellate per rifiuti pericolosi ;
 - 1.654 tonnellate di rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii;
28. La massima capacità di trattamento è di 400 Mg/giorno.
29. Il numero massimo di veicoli fuori uso che possono essere presenti in impianto (bonificati e da bonificare) è fissato pari a 44.
30. Relativamente ai singoli CER sotto riportati sono possibili le quantità annue massime trattate⁸:
- CER 120102 **500 t/anno** (polveri e particolato di metalli ferrosi);
 - CER 170302 **200 t/anno** (miscele bituminose diverse da quelli di cui alla voce 170301),
 - CER 170802 **300 t/anno** (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801)
 - CER 200201 **250 t/anno** (rifiuti biodegradabili – ramaglie e sfalci di verde)
31. Le operazioni di recupero autorizzate, di cui sopra, devono essere condotte mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto. Inoltre dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
32. Le operazioni rientranti nella codifica R12, possono essere svolte sui rifiuti con lo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, mantenendo in uscita lo stesso codice CER di quello in ingresso.
33. Sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice CER 1912XY.
34. L'impianto deve essere gestito in conformità al progetto approvato, esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria inviata in ultimo in data 18 marzo 2024⁹ (analoga a quella inviata su richiesta del Comitato Tecnico VIA in data 17/06/2020).
35. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.
36. I rifiuti introitati in impianto, i quali, a seguito di trattamento, non abbiano le caratteristiche di materie prime secondarie stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii devono essere inviati presso impianti di recupero autorizzati.
37. I “rifiuti prodotti” per i quali la ditta prevede l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento, dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
38. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una “voce a specchio” con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
39. Sui rifiuti tra loro non compatibili non è consentita la miscelazione che possano

⁷In conformità allo schema di calcolo delle polizze inviato in data 07/05/2013 con n. 47520 del protocollo;

⁸Come da verbale del Comitato Tecnico VIA Provinciale n. 115 del 18 settembre 2020;

⁹Acquisita in data 18 marzo 2024 con n. 15179 del protocollo;

pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e comunque, non è possibile eseguire la miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

40. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi.
41. Il rifiuto identificato dal codice CER 160107* (filtri dell'olio) deve essere stoccato esclusivamente entro container chiusi e coperti; sullo stesso rifiuto può essere effettuata esclusivamente una messa in riserva (R13).
42. Su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto non sono ammesse pratiche di cambio codice; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER.
43. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
44. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. In particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
27. Le aree destinate agli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e separate dallo stoccaggio delle materie prime prodotte o dai "non rifiuti", secondo la planimetria approvata.
28. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti o materie prime secondarie devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, o la loro natura nel caso dei prodotti o materie prime secondarie.
29. Nell'area di stoccaggio denominata "C1"¹⁰ :
 - a) è consentito l'uso di un setto separatore mobile per la delimitazione dell'area in cui possono essere stoccati i cassoni pieni di rifiuti in attesa di essere inviati a lavorazione¹¹

¹⁰Come indicato nella planimetria di riferimento acquisita in data 18 marzo 2024 con n. 15179 del protocollo;

¹¹In tali cassoni saranno stoccati i rifiuti codice CER 17 04 07 come da nota del 10/04/2014 prot. n. 39746;

- e qualora le condizioni operative lo permettano, nella stessa area, opportunamente delimitata, potranno essere stoccati anche i veicoli da bonificare;
- b) le superfici dell'area "C1" devono essere, distinte e ben identificate con apposita cartellonistica che indichi il codice CER dei rifiuti presenti;
- c) la quantità di rifiuti stoccati nei cassoni in attesa di lavorazioni dovrà comunque essere compresa nel quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo autorizzato.
30. Le sostanze o oggetti introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle prodotte dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificate con cartelli.
31. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e delle sostanze o oggetti¹² devono essere effettuati in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi e da non ostacolare la viabilità di servizio, la circolazione dei mezzi e la movimentazione interna.
32. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.

Autodemolizione

33. La gestione tecnica dell'impianto e del centro di raccolta dei veicoli fuori uso, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'Allegato I del D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii..
34. I veicoli fuori uso messi in sicurezza dall'azienda (CER 160106) dovranno essere stoccati separatamente da quelli introitati come tali in impianto e chiaramente ed univocamente identificati con cartelli.
35. La gestione dei rifiuti identificati dal codice 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificato con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
 - prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, deve essere effettuato il preventivo trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/03;
 - deve essere assicurato che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/03; qualora la fase di frantumazione venga effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto, a disposizione degli organi di controllo;
 - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura.

¹² Ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Emissioni in atmosfera

36. Nella gestione delle attività svolte in impianto devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006; lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche¹³ di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.
37. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
38. Deve essere rispettato il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
39. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
40. Le emissioni sonore devono rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal comune di Legnago a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione.

Emissioni in atmosfera convogliate

41. relativamente alle emissioni in atmosfera, generate nelle operazioni di separazione delle parti fini e delle parti metalliche durante il trattamento dei cavi ricoperti da rivestimento plastico, (le polveri sono trattate in un filtro a maniche, e convogliate in un punto di emissione), come specificato nel progetto approvato¹⁴, la ditta deve:

- a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva seguente. I valori limite di emissione in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro (0°C e 101,3 kPa):

Camino							
N°	Altezza [m]	Portata di esercizio [Nm ³ /h]	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]	Metodo di analisi
E1	9 m circa	8'000	Triturazione e separazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più

¹³ esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile, qualora non siano stoccati dentro il capannone,

¹⁴ Documentazione acquisita a protocollo provinciale con n. 1244 del 10 gennaio 2021

- gravose¹⁵. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni (al camino E1) con frequenza annuale, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso la ditta sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
 - d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
 - e) dotare i camini sottoposti ad analisi periodiche (camini n. E1 e n. E2):
 - di adeguate strutture fisse¹⁶ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008¹⁷ ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)¹⁸;

Scarichi idrici

42. L'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il volume di invaso di 380 mc previsto da progetto deve essere destinato esclusivamente alla laminazione dell'afflusso dovuto alle acque meteoriche, mentre il trattamento dell'acqua di prima pioggia deve essere effettuato con l'apposito impianto realizzato, di volume aggiuntivo al citato invaso di 380 mc, come prescritto nel parere espresso dal Genio Civile¹⁹ sul progetto approvato;
 - devono essere rispettati, per le acque di prima e seconda pioggia, i limiti previsti nella tabella n. 3 dell'allegato n. 5 alla parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 - lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve essere sottoposto ad un controllo analitico quadrimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza.

¹⁵Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

¹⁶Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

¹⁷Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

¹⁸I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4'' (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

¹⁹ Acquisito in data 09/11/2005 al n. 94187 del Protocollo della Provincia di Verona.

- Devono in particolare essere controllati i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, SST, COD, idrocarburi totali, ferro, rame, tensioattivi, piombo, zinco, solventi organici aromatici, solventi clorurati, glicoli.
42. I piazzali presenti nell'impianto, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento, devono essere costantemente puliti e tenuti in buono stato, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
 43. I manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
 44. Il cambio dei filtri a carboni attivi, che deve essere eseguito almeno una volta all'anno e deve essere riportato su apposito registro.
 45. Ogni variazione che intervenga nelle caratteristiche dello scarico ed ogni guasto che si verifichi nell'impianto di trattamento e nella rete di convogliamento delle acque reflue deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia ed all'Arpav.
 46. In caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento devono essere presi tutti i possibili provvedimenti necessari per la tutela delle matrici ambientali (acque e suolo).

Tabella Codici CER e Attività

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
020110	Rifiuti metallici	X	X		X	REG. UE 333/11- REG. UE 715/13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi dai 030104	X	X			
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X			
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati a essere riciclati	X	X			
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X			
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X	X			
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X			
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	X				
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	X				
100210	Scaglie di laminazione	X	X			
100809	Altre scorie	X	X			
101003	Scorie di fusione	X	X			
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X			
101112	Rifiuti di vetro, diversi da quelle di cui alla voce 101111	X	X			
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X			
120102	Polveri e Particolato metalli Ferrosi	X	X			

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X	X			
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X			
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X				
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X	X		DM 188/2020
150102	Imballaggi in plastica	X	X			
150103	Imballaggi in legno	X	X			
150104	Imballaggi metallici	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo, stagno e zinco)
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) DM 188/2020 Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo, stagno e zinco)
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) DM 188/2020 Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo, stagno e zinco)
150107	Imballaggi in vetro	X	X			
150109	Imballaggi in materia tessile	X	X			
150202*	Assorbenti, mat. filtranti (inc.i filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e	X				

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
	indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose					
150203	Assorbenti, mat. filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X				
160103	Pneumatici fuori uso	X				
160104*	Veicoli fuori uso					
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
160107*	Filtri dell'olio	X				
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X	X		X	REG. UE 333/11
160116	Serbatoi per gas liquido	X	X		X	REG. UE 333/11
160117	Metalli ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11
160118	Metalli non ferrosi	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
160119	Plastica	X	X			
160120	Vetro	X	X			
160122	Componenti non specificati altrimenti	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo)
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X			
160601*	Batterie al piombo	X				
160803	Catalizzatori esauriti	X	X			

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
	contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti					
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi dai 161101	X				
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi dai 161101	X				
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi dai 161105	X				
170107	Miscele o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X			
170201	Legno	X	X			
170202	Vetro	X	X			
170203	Plastica	X	X			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X			
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X		X	REG. UE 715/13
170402	Alluminio	X	X		X	REG. UE 333/11
170403	Piombo	X	X		X	PARERE ARPAV N. 46785 DEL 16/09/22
170404	Zinco	X	X		X	PARERE ARPAV N. 46785 DEL 16/09/22
170405	Ferro e acciaio	X	X		X	REG. UE 333/11
170406	Stagno	X	X		X	PARERE ARPAV N. 46785 DEL 16/09/22
170407	Metalli misti	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
						ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) PARERE ARPAV N. 46785 DEL 16/09/22 (se trattasi di stagno e zinco)
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X		X	REG. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) REG. UE 715/13 (se trattasi di rame)
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X			
170802	Materiali di costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 170801	X	X			
170904	Rifiuti misti della attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X		X	REG. UE 333/11
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X	REG. UE 333/11
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X		X	REG. UE 333/11
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo stagno e zinco)
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi dai 191003	X	X			
191201	Carta e cartone	X	X	X		DM 188/2020
191202	Metalli ferrosi	X	X		X	REG. UE 333/11
191203	Metalli non ferrosi	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di

CER	Denominazione	Operazioni di recupero				Rif. normativi per End of Waste
		R13	R12	R3	R4	
						rame) Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo, stagno e zinco)
191204	Plastica e gomma	X	X			
191205	Vetro	X	X			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X			
191208	Prodotti tessili	X	X			
200101	Carta e cartone	X	X	X		DM 188/2020
200102	Vetro	X	X			
200110	Abbigliamento	X	X			
200111	Prodotti tessili	X	X			
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	X				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121,200123 e 200135	X	X			
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X			
200139	Plastica	X	X			
200140	Metallo	X	X		X	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) Parere ARPAV n. 46785 del 16/09/22 (se trattasi di Piombo, stagno e zinco)
200302	Rifiuti dei mercati	X	X			
200307	Rifiuti ingombranti	X	X			